**N. …./2012 REG.PROV.CAU.**

**N. .…../2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale …. del 2012, proposto da:

…………………………………, rappresentate e difese dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso Tar Molise Segreteria in Campobasso, via San Giovanni - Palazzo Poste;

***contro***

- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;   
- Università degli Studi del Molise, in persona del legale rappresentante p. t., Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante p. t., Università degli Studi di Foggia, non costituitesi,

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

a) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2012/2013 dell’Università del Molise e di Bari, pubblicate, rispettivamente, il 17 settembre 2012, approvata dal Rettore dell’Università del Molise con D.R. n. 2543/2011 del 17 settembre 2012, il 17 settembre 2012, approvata dal Rettore dell’Università di Bari il 17 settembre 2012 con D.R. 4517, nonché quella dell’Università di Foggia ove esistente e ove approvata dal Rettore dell’Ateneo e quella unica pubblicata sul sito del CINECA (https://accessoprogrammato.cineca.it/2012/studenti/ME\_LC.html) il 14 settembre 2012, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione dei ricorrenti;

b) dei verbali della Commissione del concorso e di quelli delle sottocommissioni d’aula del 4 settembre 2012 e, in particolare, di quello n. 2 nella parte in cui viene dato atto che alle ore 13,00 la consegna dei plichi di concorso è avvenuta in ordine alfabetico nonché dopo aver verificato “la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica”;

nonché per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che alcuni dei motivi del ricorso – stando a una prima delibazione – appaiono attendibili, atteso che il Consorzio interuniversitario Cineca non ha formalmente verbalizzato le operazioni di correzione degli elaborati della prova selettiva e, inoltre, si può ritenere che la presenza di un codice a barre (con l’indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica che sui due moduli di risposte, non dia sufficienti garanzie per assicurare l’anonimato degli elaborati;

Ritenuto che sussistano i presupposti della misura cautelare, anche sotto il profilo del pregiudizio grave e irreparabile, in considerazione dell’avvenuto avvio del corso universitario che - alla data della decisione di merito sarebbe - già quasi completato per il primo anno di corso;

Ritenuto di dover disporre l’integrazione del contraddittorio, da estendersi a tutti i controinteressati concorrenti collocati in graduatoria in posizione poziore rispetto ai ricorrenti, facultando all’uopo i ricorrenti alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49 comma terzo C.p.a.;

Ritenuto, inoltre, che il ricorso deve essere correttamente notificato anche all’Ateneo di Campobasso, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, fermo restando che il vizio di notifica non è causa di inammissibilità, in quanto l’Avvocatura statale si è comunque costituita – a difesa del Ministero – e ha dimostrato di essere in grado di esercitare il diritto di difesa nell’interesse omogeneo di tutte le altre Amministrazioni evocate in giudizio (cfr.: T.a.r. Sicilia Palermo III, 14.7.2011 n. 1371);

Ritenuto di dover fissare il merito del ricorso per l’udienza pubblica dell’11 aprile 2013;

Ritenuto, infine, di addebitare le spese del giudizio cautelare – liquidate in euro 600 (seicento) – all’Amministrazione resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) accoglie e per l'effetto:

a) sospende gli effetti della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2012/2013 dell’Università degli studi del Molise;

b) dispone l’integrazione del contraddittorio, con le modalità indicate in motivazione;

c)dispone la notifica del ricorso all’Ateneo di Campobasso, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

d) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica dell’11 aprile 2013.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida forfetariamente in euro 600,00 (seicento) al lordo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il …/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)